



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 2 - COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA – DANNO AMBIENTALE –
SANZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 14/04/2025

Numero Registro Dipartimento 571

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5616 DEL 15/04/2025

Oggetto: Pronuncia Accertamento di Compatibilità Paesaggistica art.167 comma 5 e art. 181 comma 1-quater del D.Lgs. n.42/04. Richiedente : A. G. - Comune di Paola (Cs).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;
- il decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022, rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e Approvazione Regolamento allegato al presente provvedimento sotto la lett. A”;
- la delibera n. 572 del 24/10/2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale-approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”;
- il decreto dirigenziale n. 15866 del 13/11/2024, che ha definito – da ultimo – l’organizzazione degli uffici del Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 113 del 25.03.2025, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ed in particolare l’allegato 2 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025/2027;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022, con il quale è stato conferito all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta regionale;
- il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 15887 del 13/11/2024, con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente reggente del Settore n.2 “Compatibilità Paesaggistica - Danno Ambientale – Sanzioni Ambientali”;
- la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°715156 del 14 novembre 2024, con la quale il Dirigente del Settore 2, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario Alfredo Pio Innocente, l’incarico di Responsabile dell’U.O. 2.2 di Cosenza del Settore 2 ;

Premesso che:

l’ufficio operativo assegnatario della responsabilità dell’ istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite dello scrivente responsabile del procedimento, come da atti presenti al Settore-, ha esaminato la documentazione presentata ed ha valutato dopo apposita istruttoria la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, di legittimità e dei presupposti rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

Il Comune di Paola (CS) ha inoltrato la pratica, per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 comma 5 e dell’art. 181 comma 1 – quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, prodotta dal richiedente omissis, acquisita agli atti di questo Dipartimento tramite portale SUE n. 1872, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione dei lavori di :

“Difformità prospettiche; diversa distribuzione degli spazi interni con relative nuove aperture esterne ai piani seminterrato, primo, terra e secondo; aumento di superficie (7,20mq) e conseguente volume (20,86mc) residenziale: al piano primo tramite la traslazione delle pareti perimetrali; aumento di

superficie (2,40mq) e conseguente volume (7,70mc) residenziali : al piano secondo tramite la traslazione delle pareti perimetrali; diminuzione di superficie (23,40 mq) e conseguente volume (67,86 mc) residenziale: al piano secondo con contestuale trasformazione di aree coperte in scoperte ad uso terrazzo” in diffinità alla Concessione 1161 del 04/08/77 e concessione edilizia n° 177 /97 del 06/03/97”- nel Comune di Paola in via omissis n. omissis, – identificativi catastali foglio di mappa n. omissis particella n. omissis – ambito tutelato di cui alla legge del 29/06/1939 n°1497 di cui al D.M. 26/03/1970.

- La fattispecie in esame rientra tra i casi previsti dall'artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del d.lgs. 22/01/2004, n. 42;
- A seguito dell'istruttoria procedimentale, con nota protocollo generale SIAR n°658858 del 21/10/2024, la pratica veniva trasmessa alla competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- Con protocollo generale – SIAR n° 805089 del 24/12/2024, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole, sopra menzionato, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, espresso con nota protocollo n°11434-P del 29/11/2024.

Considerato che:

- ❖ il Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto n. 6282 del 12/06/2020, ha ritenuto, nella seduta del 31/10/24, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell' indennità pecuniaria le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari a € 2589,95 da versare alla Regione Calabria quale sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n°42 del 2004;
- ❖ Con nota protocollo generale SIAR n°168464 del 17-03-2025, prendendo atto di quanto sopra, è stato richiesto al richiedente **omissis**, ai sensi dell'art. 167 del decreto legislativo n°42 del 2004, il pagamento dell'indennità paesaggistica per l'importo di € 2589,95 da versare alla Regione Calabria quale sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n°42 del 2004, comprensivo di spese di notifica, entro trenta giorni decorrenti dalla notifica della predetta nota;
- ❖ Nella medesima richiesta di pagamento si stabiliva inoltre che il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

Preso atto del parere obbligatorio e vincolante espresso in senso favorevole dal Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza , con nota prot. n. 11434-P del 29/11/2024;

Vista l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico sul portale my pay calabria, effettuato in data 24/03/25;

Dato atto che con decreto dirigenziale n° 5251 del 10/04/2025, è stata accertata la somma versata di € 5688,95 (euro cinquemilaseicentoottantaotto/95) sul capitolo d'entrata E3402000301 del bilancio regionale;

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

Dato atto:

- ~ che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- ~ che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;
- ~ che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;

~ che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
~ che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
~ che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016.
~ che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
~ Visti gli art. 167 e 181 del D.LGS. 22-01-2004, N. 42;
~ Su proposta del responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto,

- ❖ **Di pronunciare la Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dal richiedente omissis consistenti nella realizzazione di opere definite come *“Difformità prospettiche; diversa distribuzione degli spazi interni con relative nuove aperture esterne ai piani seminterrato, primo, terra e secondo; aumento di superficie (7,20mq) e conseguente volume (20,86mc) residenziale: al piano primo tramite la traslazione delle pareti perimetrali; aumento di superficie (2,40mq) e conseguente volume (7,70mc) residenziali : al piano secondo tramite la traslazione delle pareti perimetrali; diminuzione di superficie (23,40 mq) e conseguente volume (67,86 mc) residenziale: al piano secondo con contestuale trasformazione di aree coperte in scoperte ad uso terrazzo”* in difformità alla Concessione 1161 del 04/08/77 e concessione edilizia n° 177 /97 del 06/03/97”- nel Comune di **Paola** in via omissis n omissis, – identificativi catastali foglio di mappa n. omissis particella n. omissis sub omissis – ambito tutelato di cui alla legge del 29/06/1939 n°1497 di cui al D.M. 26/03/1970.
- ❖ **Di prendere atto** che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- ❖ **Di Notificare** il presente provvedimento:
 1. All' interessato;
 2. al Comune di Paola (cs);
 3. Al Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza
 4. Al Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” - Settore n°5 “*Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana*” della Regione Calabria;
- ❖ **Di Provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, ad eccezione dei dati personali;
- ❖ **Di Provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, ad eccezione dei dati personali;

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile dell'ufficio

Alfredo Pio Innocente

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
LUCIANO FINATI
(con firma digitale)

